



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO

Il Tribunale di Teramo, riunito in composizione collegiale nella persona dei Signori Magistrati:

Dott. Carlo Calvaresi	Presidente
Dott. Flavio Conciatori	Giudice
Dott.ssa Ninetta D'Ignazio	Giudice relatore

esaminati gli atti ed i documenti della procedura;
udito il Giudice relatore;

vista la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila del 05/05/2023, messa in visione al Giudice relatore soltanto in data 13/02/2024, con la quale è stato accolto il reclamo ex art. 50 CCII avverso la sentenza del 09/01/2023 di questo Tribunale con la quale è stata dichiarata inammissibile la domanda di apertura della liquidazione controllata di MALATESTA MILCO;

rilevato che con la predetta sentenza è stata dichiarata l'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato MALATESTA MILCO con contestuale rimessione degli atti a questo Tribunale ex art. 50, co. 5 CCII;

ritenuto, pertanto, che debbano essere pronunciati i provvedimenti di cui all'art. 270, co. 2 CCII venendo in rilievo una procedura di liquidazione controllata del patrimonio;

ritenuto che, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. e) CCII, debba essere determinato come da dispositivo, stante la motivazione della sentenza della Corte di Appello sopra citata, la quota di retribuzione netta mensile del ricorrente da sottrarsi dalla liquidazione;

ritenuto che ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. e) CCII debba autorizzarsi il debitore ad utilizzare la autovettura in dettaglio indicata in dispositivo in sua titolarità in quanto necessaria allo stesso per recarsi al lavoro e per gli spostamenti della vita quotidiana nonché ad utilizzare la somma di euro 979,69 giacente sul libretto di risparmio n. 000049640596 in essere presso Poste Italiane in quanto presumibilmente necessaria a soddisfare le spese della sua vita ordinaria;

ritenuto che, in forza dell'espresso disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b) CCII, debba procedersi alla nomina del liquidatore (il cui compenso va liquidato dal giudice ai sensi dell'art. 275 CCII) nella persona del gestore nominato dall'OCC, non essendo emersi giustificati motivi di possibile rilevanza ai sensi della predetta norma, per la sua sostituzione;

ritenuto che possa essere omesso l'ordine di deposito della documentazione di cui all'art. 270, co. 2, lett. c) CCII risultando tale documentazione già versata in atti dal ricorrente;

letti e applicati gli artt. 50, co. 5 e 270, co. 2 CCII:

P.Q.M.

nomina il Giudice Delegato per la procedura in intestazione la Dott.ssa Ninetta D'Ignazio;

nomina liquidatore l'Avv. Arnaldo Sperandii;

visti gli artt. 270, co. 5 e 150 CCII, dichiara che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura; dichiara, in particolare, la inopponibilità alla procedura della ordinanza di assegnazione ex art. 543 c.p.c. pronunciata dal Tribunale di Teramo a definizione della procedura di espropriazione mobiliare presso terzi r.g. n. 760/2020 ed ordina la cessazione dei pagamenti esecutivi della predetta ordinanza a decorrere dalla data di apertura della liquidazione controllata;



assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, termine perentorio di giorni sessanta per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ordina al debitore e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

dispone, ai sensi del citato art. 270, co. 2, lett. e) CCII, che il debitore possa continuare ad utilizzare l'automobile Nissan Juke FC860AN in sua titolarità fino al termine della liquidazione del suo patrimonio e ad utilizzare la somma di euro 979,69 giacente sul libretto di risparmio n. 000049640596 in essere presso Poste Italiane;

determina, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. e) CCII, in euro 1.500,00 mensili la somma necessaria al debitore per fare fronte alle esigenze del sostentamento proprio e del proprio nucleo familiare;

dispone che eventuali somme incamerate dal ricorrente in eccedenza rispetto all'importo di euro 1.700,00 dallo stesso percepite a titolo di retribuzione mensile netta siano acquisite alla procedura ai fini della soddisfazione dei creditori ma soltanto entro il limite del triennio fissato dall'art. 282 CCII per la declaratoria di esdebitazione di diritto;

dispone che eventuali modifiche di tale limite dopo l'apertura della procedura di liquidazione controllata siano disposte dal Giudice Delegato su istanza del debitore;

ordina, ai sensi dell'art. 270, co.2, lett. g) CCII, la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti in relazione ai beni immobili e mobili eventualmente ricompresi nel patrimonio del debitore;

visto l'art. 270, co. 2, lett. e) CCII, ordina al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente intestato alla procedura e vincolato all'ordine del G.D.;

dispone che il liquidatore:

inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Teramo; l'esecuzione di tale adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;

notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, co. 4 CCII; nel caso in cui il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via pec o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata mediante deposito nel fascicolo telematico;

entro **30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo pec al quale dovranno essere inviate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni; nel caso in cui il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via pec o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata mediante deposito nel fascicolo telematico;

entro **90 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore ed alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione che depositerà nel fascicolo telematico per l'approvazione da parte del Giudice Delegato;

entro **45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione, rivendica e restituzione, provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

dispone che **entro il 30/06 ed entro il 31/12 di ogni anno** il liquidatore depositi un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto aggiornato del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: se il debitore stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili ed i documenti necessari per il suo buon andamento; ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e



282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice Delegato, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;
provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio del debitore, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del proprio compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale, l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni al debitore, al liquidatore e all'OCC.
Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 08/05/2024.
Il Giudice relatore est.
Dott.ssa Ninetta D'Ignazio

Il Presidente
Dott. Carlo Calvaresi

